

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'unito progetto di Legge portante autorizzazione di un nuovo prestito alla Cassa Ecclesiastica creata colla Legge del 29 Maggio 1855 pel pagamento degli assegni al Clero di Sardegna pel 1858 sia presentato alle Camere Legislative dal Ministro delle finanze che incarichiamo di svolgerne i motivi e di sostenere la discussione unitamente al Ministro di Grazia e Giustizia.

Dal Torino addi 6. febbrajo 1858.

Vittorio Emanuele

Lanza

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale del Tesoro

Prestito alla Cassa Ecclesiastica
per pagamento degli assegni del Clero
di Sardegna nel 1858.

Signori Deputati

Nella tornata del 2 Marzo 1857 si annunciava
che accogliere voleste un progetto di legge, inteso
a procurare un prestito allo Stato alla Cassa
Ecclesiastica onde abilitarla a far fronte per
l'anno 1857 all'obbligo che le è imposto dal
§ 2° dell'art. 24 della Legge 29 Maggio
1856 del pagamento degli assegni e sussidii
a favore del Clero dell'isola di Sardegna.

Si si accennava in tal circostanza che il
Bilancio della Cassa Ecclesiastica dell'esercizio
1857 presentava siccome risultamento finale
un passivo maggiore dell'attivo per $\text{L. } 7,48,297,50$ -
ed esprimerassi la fiducia che mediante i possibili
aumenti di reddito a seguito di miglior
locazioni e vantaggiose alienazioni di
stabili, e ritenuta una probabile progressiva
riduzione delle spese, sarebbe quel passivo
andato senilmente e gradatamente scemando.

3) permio che, scomparso affatto in tempo più o meno remoto, trovar si potesse la fassa in grado di provvedere con proprii mezzi all'adempimento degli obblighi tutti che le sono dalla Legge imposti.

Ed invero formatosi dall'Amministrazione della fassa il Bilancio per l'Esercizio 1858, si pervenne a segnare un miglioramento nelle condizioni della medesima, che consiste da un lato in un aumento di $\text{L. } 11,809. 37$ sulle rendite ordinarie e dall'altro nella riduzione di $\text{L. } 14,989. 31$ in quanto alle spese anche ordinarie, locchè unito alla disponibilità di fondi risultante dal confronto dell'entrata straordinaria colle spese straordinarie, riduce l'eccedenza nel passivo a $\text{L. } 675,452. 92$.

È dunque stabilito in $\text{L. } 73,094. 58$ il beneficio che la fassa riscuote nelle proprie condizioni finanziarie, sia per fatto dell'Amministrazione che per altre cause, fra cui annoverarsi debbono le rinunzie che in dipendenza di morte, secularizzazione, abbandono della vita monastica, o passaggio all'Estero nello stesso anno occorsero nel personale dei provvisti di assegnamento a carico del bilancio in discorso.

Ove si ritenga che dalla sola vendita di stabili o da nuove locazioni, potè la fassa ottenere un aumento di reddito in $\text{L. } 71,864. 96$ ed una riduzione di spesa di $\text{L. } 247$ mentre l'articolo Quota di concorso segna per un'altra una

23

Progetto di Legge

Art. 1°

Il Governo è autorizzato a fare alla Cassa Ecclesiastica creata colla Legge 29 Maggio 1855 un nuovo prestito della somma necessaria al pagamento degli Assegni e Sussidii Ecclesiastici per l'Isola di Sardegna contemplati all'Art. 2 dell'Art. 24 di essa Legge stabiliti pel corrente Esercizio 1858 in L. 751,100.

Art. 2°

Per far fronte a tale prestito sarà aperta un'apposita categoria sotto il N.° 143 e colla denominazione — Prestito alla Cassa Ecclesiastica pel pagamento degli assegni e sussidii ecclesiastici 1858 nell'Isola di Sardegna in aggiunta alla parte straordinaria del Bilancio 1858 del Ministero di finanze.

Art. 3°

La Cassa Ecclesiastica dovrà applicare alla restituzione del detto prestito, non che di quelli già fatti in esecuzione della Legge 2 Marzo 1856 e 19 Aprile 1857 tutta la parte delle sue rendite annuali che rimarrà disponibile alla chiusura definitiva sistemazione dei singoli esercizi di sua amministrazione dopo soddisfatti i pesi inerenti alla sua istituzione ed ai beni da essa posseduti e gli obblighi portati dai N.° 1 e 5 dell'Art. 24 della Legge 29 maggio 1855.

Galleria

SESSIONE 1857-58

N° 31-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

RATTAZZI, DEPRETIS, PERNATI, DEMARTINEL,
GUGLIANETTI, OYTANA, MARCO

sul progetto di legge presentato dal ministro delle Finanze

nella tornata del 22 febbraio 1858

Prestito alla Cassa ecclesiastica pel pagamento degli assegni
al clero di Sardegna pel 1858

Tornata del 23 marzo 1858

SIGNORI,

Il progetto di legge per nuovo prestito alla Cassa ecclesiastica è in tutto conforme a quello per la seconda volta presentato dal Ministero, ed approvato dal Parlamento nell'ultima sessione della precedente legislatura. Non v'ha nulla di mutato, neppure una sillaba; la cifra del prestito vi è fedelmente ricopiata, ed i motivi dal Ministero addotti per sollecitare l'approvazione sono pure i medesimi; cioè la necessità di sopperire al pagamento di assegni e sussidi al clero di Sardegna, e l'insufficienza della Cassa ecclesiastica a provvedervi coi proprii fondi.

Quantunque la proposta di un terzo prestito alla Cassa ecclesiastica e nella stessa somma dei precedenti vi abbia fortemente commosso, essendo per essa dilagate le speranze che il disavanzo della Cassa fosse per cessare o almeno per scemare d'assai, pure un solo dei vostri uffizi si determinò a respingere la legge. La domanda era fatta a nome della necessità; non poteansi lasciare senza il loro pane i parroci e vice-parroci di Sardegna, che da quegli assegni e sussidi traggono l'unico od il principale sostentamento; il primo trimestre

(31-A)

stava per maturare; negare il prestito alla Cassa, sarebbe stato un atto, se non ingiusto, certamente troppo severo ed improvvido. Giacchè, se pure la Cassa ecclesiastica avesse potuto in qualche modo provvedere a quella bisogna o consumando i suoi capitali o procacciandosi un prestito a condizioni onerose, ciò non avrebbe potuto conseguire che dopo un lungo intervallo, e intanto il clero di Sardegna avrebbe sofferto pel ritardo del compimento di un dovere assunto dallo Stato. Sarebbe pure stato un atto improvvido, perchè quanto più s'assottigliano le rendite della Cassa, tanto più s'allontana il momento in cui ella possa bastare agli obblighi impostile a pubblico beneficio; anzi si corre pericolo non abbia fra qualche anno a ricadere a danno dell'erario nazionale il pagamento delle congrue e dei supplementi di congrua già a carico dello Stato anteriormente al 1835, prima cioè che la Cassa ecclesiastica fosse istituita.

Ma se i vostri uffizi e i loro commissari (uno solo eccettuato) consentivano nel sovvenire alla Cassa ecclesiastica, s'accordavano tutti in ciò, che il sussidio, o prestito, come lo si chiama, dovesse esser ridotto alla somma strettamente necessaria per mettere la Cassa in grado di soddisfare ai propri obblighi per l'anno corrente, e che s'avesse ad eccitare il Governo a trovar modo affinché le finanze siano per l'avvenire sollevate da questo peso.

Una ragione per credere non avesse la Cassa assoluto bisogno di tutte le L. 751,409 accordatele per lo passato, si deduceva dalla stessa relazione del ministro che accompagna il progetto di legge, poichè accennando egli ad un beneficio di L. 165,000 sperato dalla Cassa pel corrente esercizio, sembrava si potesse tale somma dedurre da quella maggiore domandata a prestito, senza che essa fosse incagliata nel sopperire alle sue necessità. Tale argomento prendeva maggior forza dacchè, nel frattempo, essendosi pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione un giudicato favorevole alla Cassa ecclesiastica sopra una controversia importantissima, e dalla quale dipendeva in gran parte la consistenza del suo patrimonio (1), il timore di un disavanzo nel bilancio del 1858 pareva del tutto svanito, anzi nasceva più viva che mai la speranza potesse quell'istituzione bastare sin d'ora a se medesima, pur sottraendo una parte del sussidio richiesto.

La Commissione non tardò ad accorgersi che siffatti calcoli non erano fondati sul vero. Il beneficio accennato dal ministro non è che il risultato di un confronto tra il corrente e gli anteriori esercizi, ed è compreso intieramente nel bilancio del 1858; ciò non ostante l'eccedenza nel passivo vi è stimata di L. 675,452 92. E questo calcolo si appoggia alla presunzione

(1) Vedi la *Relazione alla Commissione di sorveglianza della Cassa ecclesiastica*, in data 16 gennaio 1858, del commendatore OYANA, a pag. 5, 6, 7, 8 e 70, pe'ultimo alinea.

che le quistioni pendenti dinanzi ai Tribunali siano definite con sentenze alla Cassa favorevoli; la quale cosa, se possiamo sinceramente desiderare per il miglior bene di essa e del pubblico tesoro, non dobbiamo troppo lusingarci di conseguire, mentre se è vero che le liti *habent sua statera*, quelle della Cassa ecclesiastica non pare abbiano sempre gli atti propizi, benché non siano da essa intraprese se non dopo maturo esame e assennati consigli. Ci basterà fra le altre molte accennare ad una controversia di grande rilievo (1), in cui la Cassa dai Tribunali Provinciali e dalle Corti d'Appello riportò favorevoli giudizi; e dove non trovasse miglior fortuna presso la Suprema Corte di Cassazione, soffrirebbe un danno di oltre 120,000 lire.

Questa condizione della Cassa ci è attestata da un documento per ogni rispetto autorevole compilato dall'onorevole nostro collega già direttore di quell'amministrazione, il quale essendo ora membro della Commissione incaricata dell'esame di questa legge ci fornì a voce le più accurate informazioni e gli opportuni schiarimenti sulle operazioni e sullo stato di quella istituzione. Nessun dubbio pertanto potea nell'animo nostro rimanere che la somma domandata dal Ministero per sussidio alla Cassa non fosse necessaria per porla in grado di adempiere gli obblighi ad essa imposti, e specialmente al pagamento degli assegni al clero della Sardegna; ritardando pur sempre l'esecuzione della benefica disposizione che tende a migliorare la sorte dei parroci non aventi un reddito netto di lire mille.

Siccome però non avrebbe reputato di corrispondere al mandato degli uffizi, ove avesse tralasciato d'investigare se ed in qual modo poteasi riparare allo sconcio di una istituzione creata dalla legge per uno scopo determinato, e mancante dei mezzi per raggiungerlo fra breve termine, la vostra Commissione ha invitato il signor ministro guardasigilli a volere schiettamente farle conoscere l'intendimento del Governo su tale proposito, e quali assicuranze potea dare sul desiderio di tutti, che sia questo l'ultimo prestito alle finanze dello Stato richiesto dalla Cassa ecclesiastica.

Le dichiarazioni del ministro, se non ci hanno sconfortato dallo sperare un sollecito compimento dei nostri voti, non poterono però darci quella piena ed intiera assicuranza che forse parecchi di noi si lusingavano di ottenere. Egli affermò sentire altamente il dovere e il bisogno di provvedere con mezzi pronti ed efficaci a ristorare la Cassa ecclesiastica in modo da poter rispondere al fine per cui è stata istituita; non aver risparmiato, nè risparmiare studi e sforzi per toccare la meta; averci argomento di fiducia che, senza modificare essenzialmente la legge 29 maggio 1853, si possa ottenere l'intento con altri mezzi forse più acconci; la lealtà vietargli di dare un'as-

(1) Vedi la stessa *Relazione*, ecc., a pag. 26, 27 e 68.

(31-A)

4

sicurezza su fatti che non dipendono totalmente dalla sua volontà e dall'autorità propria; contare sull'appoggio del Parlamento per rimuovere gli ostacoli che nell'eseguimento de' suoi disegni potesse incontrare.

Avute queste dichiarazioni, che ci rechiamo a dovere di riferire colla maggior esattezza, affinchè ciascuno di voi possa apprezzarne l'importanza, la Commissione ha deliberato, alla unanimità de' sei membri presenti, di proporvi l'approvazione del progetto di legge sottoposto al suo esame; soggiungendo essersi astenuta dal rendere ragione dei singoli articoli del progetto medesimo, perchè la loro convenienza ed opportunità appare abbastanza dimostrata dalle discussioni che sullo stesso argomento ebbero luogo nelle sessioni precedenti.

GUGLIANETTI, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a fare alla Cassa ecclesiastica, creata colla legge 29 maggio 1855, un nuovo prestito della somma necessaria al pagamento degli assegni e sussidi ecclesiastici per l'isola di Sardegna, contemplati al n° 2 dell'articolo 24 di essa legge e stabiliti pel corrente esercizio dell'anno 1858 in L. ~~700.000~~.

Art. 2.

Per far fronte a tale prestito sarà aperta un'apposita categoria sotto il n° 143 e colla denominazione: *Prestito alla Cassa ecclesiastica pel pagamento degli assegni e sussidi ecclesiastici 1858 nell'isola di Sardegna*, in aggiunta alla parte straordinaria del bilancio 1858 del Ministero di finanze.

Art. 5.

La Cassa ecclesiastica dovrà applicare alla restituzione del detto prestito, non che di quelli già fattile in esecuzione della legge 2 marzo 1856 e 19 aprile 1857, tutta la parte delle sue rendite annuali che rimarrà disponibile alla chiusura e definitiva sistemazione dei singoli esercizi di sua amministrazione, dopo soddisfatti i pesi inerenti alla sua istituzione ed ai beni da essa posseduti e gli obblighi portati dai numeri 1 e 3 dell'art. 24 della legge 29 maggio 1855.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

I 678,452.92.

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 3.~~

~~Identico al qui contro.~~

Adottato nella seduta del 1° Maggio 1858.

Galletti

3
maggiore entrata presuntiva di $\text{L} 35/7$ e le
variazioni nel personale predetto si fossero di
 $\text{L} 34/7$ circa la relativa spesa, di leggieri
si comprende come il sopravvenuto beneficio
riuscir dovrebbe maggiore cioè in $\text{L} 16/7$ circa.

Senonchè varie importanti questioni
decoransi pendenti avanti i Tribunali se quali è
beni sperare che siano risolte in senso favorevole
alla cassa, ma che se contro l'aspettazione,
venissero in ultimo grado giudicate contraria-
mente alle di lei istanze ne conseguirebbe
un notevole disavanzo nel Bilancio della
cassa medesima.

Esperando prudenza vuole che, quale fu
negli ultimi due anni il prestito delle finanze
Statali sia pel corrente anno; ed acio mira
appunto il progetto di legge che ho l'onore di
presentarvi, compilato sulle stesse basi di quello
da Voi approvato nella seduta del 31 marzo
1857 e confido che sarà da Voi favorevolmente
accolto.

N.º 31.

Progetto di legge
presentato dal Ministro delle Finanze
(Lanza)

nella Camera del 22 febbrajo 1898.

Progetto alla Camera e al Senato per il pagamento
degli impieghi al Clero di Sardegna per 1898.